



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 19

SINDACO

ORDINANZA N° 60

del 29-04-2020

OGGETTO: PROROGA ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833 E DELL'ART.50 DEL TUEL. CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 marzo 2020";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 04.05.2020 fino al 17.05.2020;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 43 del 11.04.2020;

RITENUTO, sulla base di quanto esposto, di dover modificare le misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

REVOCA

con decorrenza dal 04.05.2020 l'ordinanza sindacale n. 43 dell' 11.04.2020;

ORDINA

- 1) Con decorrenza dal 04.05.2020 e fino a revoca del presente atto, è fatto divieto di accesso ai cimiteri comunali, ai giardini ed alle aree verdi pubbliche.

- 2) L'accesso ai cimiteri comunali è consentito, in accordo e nel rispetto degli orari stabiliti dal custode comunale del cimitero :
- ai parenti conviventi del defunto, in occasione della tumulazione;
 - al personale delle pompe funebri addetti al trasporto della salma;
 - al personale della Ditta incaricata in occasione delle operazioni di tumulazione e inumazione di salme o ceneri;
 - ai direttori dei lavori e al personale addetto delle ditte edili autorizzate all'effettuazione di lavori all'interno del cimitero;
 - ai fiorai incaricati dagli utenti per la deposizione di fiori sulle tombe.
- 3) L'accesso ai cimiteri comunali, comunque, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni relative alle distanze minime da mantenere e, nel rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza previsti dai decreti relativi alle misure per il contenimento dell'epidemiologia COVID-19 e dalle Ordinanze Sindacali.
- 4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - Questura di Perugia;
 - Servizio Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino;
 - Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino;
 - Comando Brigata Guardia di Finanza di Gubbio.

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
- ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)